




Provincia di Campobasso
Assessorato alle Politiche
della Tutela Ambientale

La gestione dei

RIFIUTI



aziende agricole



Il presente opuscolo è stato redatto dal
Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Campobasso
in collaborazione con:

- COLDIRETTI Federazione Provinciale di Campobasso
- C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori sede provinciale
- A.R.S.I.A.M Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Molise

Il presente opuscolo può essere richiesto a:

Provincia di Campobasso
Servizio Tutela dell'Ambiente
Via Tiberio - Campobasso

e può essere scaricato dal sito internet della Provincia:
www.provincia.campobasso.it

A chi è rivolto l'opuscolo

Il seguente opuscolo è stato predisposto a cura della Provincia di Campobasso ed è rivolto agli operatori del comparto agricolo. L'opuscolo è stato redatto per informare gli operatori del settore sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti in agricoltura.

Premessa


I rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali.

Alcuni particolari scarti di produzione e sostanze agricole tuttavia non rientrano nel campo della normativa sui rifiuti.

Va specificato inoltre che presso le aziende agricole si producono anche piccoli quantitativi di rifiuti domestici (rifiuti provenienti dalla abitazione in cui dimora l'agricoltore), che vanno affidati ai servizi pubblici di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani.

Per i rifiuti speciali, le aziende agricole sono tenute a seguire le modalità di gestione previste ed in modo particolare: il deposito temporaneo degli stessi, la classificazione, le registrazioni e la trasmissione delle informazioni sui quantitativi prodotti alle autorità competenti. Tali rifiuti devono essere affidati periodicamente a ditte specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento, oppure possono essere conferiti con propri mezzi presso impianti autorizzati allo smaltimento.

Le aziende agricole più piccole sono tuttavia esonerate dall'obbligo di effettuare le dichiara-



zioni annuali sui rifiuti e di tenere il Registro di Carico e Scarico, così come meglio illustrato nelle pagine seguenti.


Le aziende agricole, con un volume di affari superiore a euro 8.000 che producono rifiuti pericolosi sono obbligate ad avere in azienda un Registro di Carico e Scarico dei rifiuti ove annotare le informazioni sui rifiuti prodotti entro i dieci giorni successivi alla loro produzione. Il registro deve essere tenuto in azienda. La normativa prevede inoltre la possibilità, per quantitativi inferiori alle 2 tonnellate di rifiuti pericolosi, di adempiere all'obbligo della tenuta dei Registri di Carico e Scarico tramite le Organizzazioni di categoria o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.






Azienda agricola

Materiali di scarto e sostanze prodotte,
sfridi delle attività aziendali



Gestione dei rifiuti speciali nelle aziende agricole



Tipologia dei rifiuti

In ambito agricolo abbiamo i seguenti rifiuti:

- **rifiuti provenienti dalle abitazioni rurali**

classificati come rifiuti urbani e quindi soggetti alla tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu), da depositare negli appositi cassonetti del servizio pubblico.

- **rifiuti provenienti dall'esercizio delle attività agricole**

classificati come rifiuti speciali e quindi da conferire, a spese del produttore, al Gestore del servizio privato in regime di convenzione con le Organizzazioni Professionali Agricole e/o al Gestore del servizio pubblico se istituito.

Si dividono in:

- a) rifiuti speciali non pericolosi

rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali:

- plastica;
- pneumatici fuori uso;
- imballaggi;
- rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione;
- oli e grassi vegetali e animali.

- b) rifiuti speciali pericolosi

rifiuti non domestici:

- batterie;

- oli esausti da motore e circuiti idraulici;
- filtri nafta e olio;
- sostanze agro-chimiche;
- contenitori di fitofarmaci non bonificati;
- rifiuti sanitari ad uso zootecnico.

• **rifiuti esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006**

- carogne di animali;
- materie fecali quali i liquami;
- sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, materiali litoidi (sassi, rocce, terre,...);
- materiali vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici nonché le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli (frutta, verdura, ecc.).



Gestione dei rifiuti agricoli

Nel settore agricolo, chiunque produca rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ha una serie di obblighi da assolvere:

- 1) Divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
- 2) Divieto di immissione di rifiuti nei corsi d'acqua.
- 3) Divieto di miscelazione di rifiuti.
- 4) Attivazione del Deposito Temporaneo secondo i limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006.
- 5) Obbligo di gestione del Deposito Temporaneo nel rispetto della tutela della salute e dell'ambiente.


DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI



L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

OBBLIGO DI ORGANIZZARE IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI IN AZIENDA

Il deposito temporaneo consiste nel raggruppare i rifiuti, prima del conferimento, nel luogo in cui sono prodotti, cioè in azienda. Deve essere effettuato per tipi omogenei (es.: oli - batterie - filtri - ecc.) e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.



Il deposito temporaneo presuppone che il rifiuto non sia mai uscito dall'area entro la quale è svolta l'attività produttiva e può essere effettuato solo dal soggetto che lo ha prodotto.

In via generale e tenuto conto delle eccezioni, i

rifiuti che vengono prodotti devono essere accumulati in una delimitata area del sito aziendale, osservando alcuni principi di tutela quali:

- per ogni rifiuto occorre prevedere un particolare sistema di accumulo dipendente dalla sua natura e composizione. Ad esempio, le batterie dovranno essere collocate in contenitori anti-corrosione; gli oli ed i filtri per l'olio esausti in contenitori a tenuta; i contenitori di fitofarmaci vuoti in contenitori o sacchi in plastica chiusi; gli stracci sporchi, i residui ferrosi e non ferrosi, i vetri in altri contenitori;
- in ogni caso non è mai ammesso mischiare i rifiuti pericolosi con altri rifiuti siano essi pericolosi o meno;
- questo accumulo, che avviene al termine di ogni giornata lavorativa o al massimo non oltre una settimana, viene definito con il termine di deposito temporaneo (a piè di produzione) e non può superare i limiti di tempo o di peso stabiliti dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006.

Ove si preveda di superare i limiti di deposito, senza allontanare i rifiuti, occorre allora richiedere autorizzazione allo stoccaggio, in caso contrario si è puniti penalmente per attività abusiva di stoccaggio rifiuti.

Gestione dei rifiuti speciali non pericolosi

I rifiuti speciali non pericolosi prodotti in agricoltura devono:

- essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 mc.;
- essere conservati in azienda (deposito temporaneo), raggruppati per tipi omogenei in luoghi idonei ad evitare pericoli d'incendio.

Il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 mc. nell'anno; se non sono molto voluminosi, si possono conservare in appositi sacchi di plastica.

I rifiuti speciali non pericolosi delle attività agricole sono:

imballaggi (sacchi di plastica, contenitori di prodotti detergenti, involucri e contenitori di mangimi, contenitori in polistirolo)

materiali assorbenti, stracci

rifiuti plastici (film plastici per coperture di serre, tubi per irrigazione, reti, filati, lastre rigide per la copertura di serre)





materiali filtranti

indumenti protettivi

rottami di ferro e vetro

carcasse di pneumatici

veicoli a motore fuori uso o attrezzi agricoli da rottamare

- **PNEUMATICI USATI**

Sono rifiuti speciali non pericolosi. Possono essere stoccati in depositi temporanei allestiti in aree delimitate e coperte, per evitare che siano sottoposti agli agenti atmosferici.

Per il recupero e/o lo smaltimento devono comunque essere consegnati presso i centri di raccolta. È assolutamente vietato ogni altro tipo di smaltimento, abbandono o termo-distruzione nei campi.

Se i pneumatici vengono sostituiti da una officina specializzata, sarà la stessa ad assolvere tutti gli adempimenti di legge e a garantirne il corretto smaltimento.



- **OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI**

Sono rifiuti speciali non pericolosi provenienti spesso dalle attività agrituristiche (cucine, laboratori alimentari, ecc.). Gli oli e i grassi vegetali ed animali devono essere conservati in appositi contenitori rigidi o semirigidi (di plastica, acciaio inox, resina, ecc.) a tenuta stagna, chiusi, e posti in locali non facilmente accessibili.

Prima di essere smaltiti, possono essere stoccati

con depositi temporanei in maniera separata, evitando la miscela con acqua o altri tipi di olio. La consegna presso i centri di raccolta specializzati deve essere fatta avendo cura di evitare ogni dispersione nell'ambiente.

- **RIFIUTI SANITARI AD USO ZOOTECNICO**

Sono rifiuti speciali non pericolosi costituiti da farmaci e prodotti vari ad uso veterinario (guanti in lattice, mascherine, siringhe, sacche per flebo vuote, indumenti monouso, ecc). Sono esclusi tutti i prodotti potenzialmente infetti: medicinali, aghi per siringhe, garze, ecc.

Possono essere prelevati al termine della prestazione e smaltiti nel rispetto della normativa vigente, dal Veterinario di stalla, ai sensi dell'art. 4, comma 27, della Legge n. 426/98.

Se il veterinario si rifiuta di ottemperare a tale adempimento, i rifiuti sanitari devono essere conservati in azienda in un apposito contenitore impermeabile chiuso (plastica, resina, ecc.) o sacchetto di plastica chiuso con un legaccio o nastro isolante. I contenitori devono essere collocati al riparo dagli agenti atmosferici, in locali con accesso consentito esclusivamente a persone autorizzate. Se vengono utilizzati i sacchetti, all'esterno bisogna apporre un'etichetta con gli estremi identificativi del conferente e la tipologia di rifiuto (rifiuti sanitari ad uso zootecnico: contenitori vuoti di vaccini, aghi, siringhe, bisturi, altro materiale contaminato da sostanze biologiche animali, farmaci inutilizzabili, ecc.).

È vietato immettere all'interno dei sacchi e/o contenitori, rifiuti diversi da quelli descritti all'esterno del sacchetto o contenitore.



Gestione dei rifiuti speciali pericolosi

I rifiuti speciali pericolosi prodotti in agricoltura devono:

- essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito o, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge e supera i 10 mc.;
- il deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 mc. nell'anno;
- essere raggruppati per tipi omogenei in contenitori e luoghi idonei senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare: rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio.

• BATTERIE ESAUSTE

Le batterie esauste sono rifiuti speciali pericolosi. Devono essere stoccate in appositi contenitori (contenitori impermeabili di plastica, resina o altro materiale resistente alla corrosione) le cui dimensioni devono consentire di recuperare l'intero quantitativo di acidi contenuti nella batteria, e poste in aree di deposito temporaneo. Le aree di deposito temporaneo devono essere coperte e la base di deposito deve essere una superficie impermeabile (cemento, plastica, ecc.) protetta dagli agenti meteorologici e chiusa all'accesso di persone estranee.

Per lo smaltimento, le batterie non devono presentare rotture che lascino fuoriuscire l'acido contenuto. In caso contrario, bisogna avere la



cura di assicurarsi che il contenitore garantisca la non fuoriuscita e l'eventuale dispersione dei liquidi.

Nel caso in cui le batterie siano sostituite presso una officina autorizzata, sarà la stessa ad assolvere tutti gli adempimenti di legge e a garantirne il corretto smaltimento.

- **FILTRI**

I filtri olio sono rifiuti speciali pericolosi.

Devono essere conservati in contenitori (di plastica, ferro, resina, acciaio, ecc.) e/o sacchi di plastica impermeabili collocati su una superficie anch'essa impermeabile (cemento, plastica, ecc.) possibilmente coperta e chiusa per evitare l'accesso a persone non autorizzate.

I filtri olio devono essere stoccati, previo appropriato svuotamento dei residui di olio in essi contenuto, presso i centri di raccolta convenzionati con il Consorzio Obbligatorio Oli Usati. La consegna va effettuata avendo cura di verificare, nelle fasi in cui i rifiuti vengono rimossi, la tenuta stagna dei contenitori in modo da evitare una eventuale dispersione nel suolo dell'olio residuo. Nel caso in cui i filtri siano sostituiti presso una officina autorizzata, sarà la stessa ad assolvere tutti gli adempimenti di legge e a garantirne il corretto smaltimento.



- **OLI MINERALI ESAUSTI DA MOTORE E DEI CIRCUITI IDRAULICI**

Gli oli minerali esausti sono rifiuti speciali pericolosi.

Devono essere stoccati in serbatoi e recipienti dotati di accessori e dispositivi atti ad effettuare il riempimento e lo svuotamento in condizioni di



sicurezza. Si possono utilizzare contenitori impermeabili (di plastica, ferro, resina, acciaio, ecc.). Il serbatoio di stoccaggio deve essere posto all'interno di un bacino (vasca) di contenimento di capacità pari all'intero volume stoccato. Se i serbatoi sono più di uno il bacino dovrà essere della capacità uguale alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi. In ogni caso il bacino dovrà essere di capacità uguale a quella del più grande dei serbatoi. La superficie della vasca di contenimento deve essere anch'essa impermeabile (base in cemento, plastica, ecc.) possibilmente coperta e recintata per evitare l'accesso a persone non autorizzate.

Per lo smaltimento vanno consegnati ai centri di raccolta convenzionati con il Consorzio Obbligatorio Oli Usati, in contenitori rigidi a tenuta (in metallo o plastica) per evitare ogni dispersione nell'ambiente.

Gli oli esausti vanno consegnati in maniera separata, evitando la miscela con acqua, altri liquidi esterni (liquido di raffreddamento dei radiatori, ecc.) o con altri tipi di olio incompatibili quali quelli dei circuiti idraulici, trasmissioni, ingranaggi, trasformatori elettrici, alimentari ecc..

Nel caso in cui gli oli esausti siano sostituiti presso una officina autorizzata, sarà la stessa ad assolvere tutti gli adempimenti di legge e a garantirne il corretto smaltimento.

- **SOSTANZE AGRO-CHIMICHE**

Sono rifiuti speciali pericolosi. Rientrano in questa tipologia di rifiuti i prodotti antiparassitari, fungicidi, presidi, diserbanti che per motivi diversi sono non più utilizzabili (prodotto scaduto, sostanza non più autorizzata all'uso, ecc.)



Le sostanze agro-chimiche inutilizzabili devono essere conservate in sacchi e/o contenitori impermeabili chiusi (plastica, resina, ecc.). Le confezioni del prodotto, anche se aperte, devono comunque essere integre. È vietato miscelare sostanze agro-chimiche diverse. È inoltre vietato immettere all'interno dei sacchi e/o contenitori sostanze diverse da quelle agro-chimiche.

I contenitori devono essere collocati al riparo dagli agenti atmosferici, in locali con accesso consentito esclusivamente a persone autorizzate. È opportuno apporre delle etichette sui contenitori con l'indicazione del tipo di sostanza stoccata, e la tipologia di rifiuto.

Il deposito temporaneo deve essere svolto nei limiti e nei modi consentiti per i rifiuti speciali pericolosi. Lo smaltimento di questa tipologia di rifiuti può essere effettuato esclusivamente attraverso il conferimento ai centri pubblici specializzati di raccolta oppure ad imprese di smaltimento iscritte presso l'Albo Gestori Ambientali. Gli oneri di smaltimento sono a carico del produttore del rifiuto.

- **CONTENITORI DI FITOFARMACI**

I contenitori di fitofarmaci sono rifiuti speciali pericolosi.

Tali rifiuti devono essere conservati in un contenitore impermeabile chiuso (plastica, resina, ecc.) o sacchetto di plastica chiuso con un legaccio o nastro isolante. I contenitori devono essere collocati al riparo dagli agenti atmosferici, in locali con accesso consentito esclusivamente a persone autorizzate. Se vengono utilizzati i sacchetti, all'esterno bisogna apporre un'etichetta con gli estremi identificativi della tipologia di rifiuto (con-



tenitori di fitofarmaci, fitofarmaci inutilizzabili). L'etichetta è indispensabile ai fini della classificazione della pericolosità dei rifiuti.

È vietato immettere all'interno dei sacchi e/o contenitori rifiuti diversi da quelli descritti all'esterno del sacchetto.


- **MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO**

In molte imprese agricole è facilmente rinvenibile la presenza di materiali contenenti amianto.

L'amianto è un minerale naturale la cui fibra, per le sue proprietà fonoassorbenti e termoisolanti, è stato largamente utilizzato in svariate applicazioni industriali ed edilizie.

Le fibre di amianto, se inalate, possono provocare patologie gravi ed irreversibili a carico dell'apparato respiratorio (carcinoma polmonare, ecc.), l'amianto è risultato essere una sostanza altamente nociva per l'ambiente e lesiva per la salute umana. Per questo motivo l'uso delle fibre di amianto è stato bandito ed i materiali contenenti amianto, che negli anni passati sono stati immessi nel mercato e utilizzati soprattutto in edilizia, ora devono essere rimossi dall'ambiente ed opportunamente smaltiti.

I principali materiali che possono contenere amianto sono: coperture, canne fumarie, cassoni per l'acqua, coibentazioni di tubazioni e macchinari, pavimenti vinilici, tubazioni per l'acqua potabile e d'irrigazione, tubazioni per impianti fognari, tessuti e tappezzerie, pareti in lastre prefabbricate, ecc.. Le operazioni di rimozione, deposito temporaneo, trasporto e smaltimento di tali materiali contenenti amianto devono essere effettuate da ditte specializzate ed appositamente



mente autorizzate. Prima di avviare qualsiasi operazione di rimozione, la ditta specializzata deve presentare un piano di smantellamento all'ufficio della ASL competente per territorio.

Deposito temporaneo

Raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

IL DEPOSITO TEMPORANEO È PERMESSO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

- 1) “non devono contenere policlorodibenzodiossine policlorodibenzofurani policlorodibenzofenoli superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenile superiore a 25 ppm”
- 2) raccolta per tipi omogenei (non mescolare i rifiuti).
- 3) rispetto delle norme che ne disciplinano il deposito (utilizzo degli appositi contenitori).

N.B. I criteri temporali e/o volumetrici sono alternativi ma il periodo massimo di stoccaggio non potrà superare l'anno sia per i rifiuti non pericolosi che pericolosi.

4) i rifiuti **speciali pericolosi** devono essere smaltiti secondo le seguenti modalità alternative:

- in ogni caso allorché il quantitativo non supera i 10 metri cubi il deposito temporaneo non può avere durata superiore

ad un anno;

– ogni due mesi indipendentemente dalle quantità in deposito quando il quantitativo di rifiuti depositato è 10 metri cubi.

5) i rifiuti **speciali non pericolosi** devono essere smaltiti:

a) con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;

b) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo non superi i 20 metri cubi il deposito non può avere durata superiore ad un anno.

Trasporto dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti speciali deve essere effettuato sempre da una ditta specializzata iscritta all'Albo Gestori Ambientali (art. 193 D.Lgs. 152/2006). Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione.

Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri **rifiuti non pericolosi** come **attività ordinaria e regolare** e le imprese che trasportano i propri **rifiuti pericolosi** in quantità che non eccedono **trenta chilogrammi** al giorno o **trenta litri** al giorno, devono essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo Regionale territorialmente competente con sede presso la Camera di Commercio.



Il trasporto di **rifiuti non pericolosi** può essere effettuato dal produttore agricolo con i mezzi agricoli disponibili in azienda (rimorchi - furgoni - ecc.), senza alcuna autorizzazione e/o iscrizione all'Albo Gestori ambientali a condizione che si tratti di un **trasporto occasionale e saltuario** e che non eccedano la quantità di 30 kg o 30 litri: in questo caso il formulario non deve essere compilato.

Restano ferme le disposizioni minime per effettuare il trasporto:


- si possono effettuare trasporti di soli rifiuti non pericolosi;
- durante il trasporto i rifiuti devono rimanere divisi per tipologie distinte;
- durante il trasporto i rifiuti non devono essere rilasciati o dispersi in ambiente;
- il produttore può trasportare fino a un massimo di 30 Kg. o 30 litri di rifiuti, l'evento deve essere saltuario e occasionale.

La movimentazione di rifiuti prodotti in azienda, che avviene esclusivamente all'interno delle pertinenze private del sito aziendale non è considerata trasporto di rifiuti.

Registro di carico e scarico

Gli operatori del settore agricolo devono tenere il registro sul quale vanno annotate le informazioni quantitative e qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti.

Occorre ricordare che nella prima colonna di sinistra del registro, al momento dell'allontanamento di una certa tipologia di rifiuto, dopo aver fatto una crocetta sullo scarico, occorrerà riportare il numero o i numeri del carico o dei carichi dei rifiuti cui si riferisce l'allontanamento.



MUD (denuncia annuale rifiuti)

Le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi e che hanno un volume di affari annuo superiore a euro 8.000, devono compilare la denuncia annuale MUD dei rifiuti pericolosi prodotti e trasmetterla alle Camere di Commercio competenti entro il 30 aprile.

Attività di controllo

Il controllo e la verifica su tutte le attività di gestione dei rifiuti agricoli, è esercitato dalla Provincia anche con l'ausilio del personale ARPA. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi.

Sanzioni

ABBANDONO DI RIFIUTI (Art. 255, D.Lgs. 152/2006)

- Chiunque in violazione delle prescrizioni abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali e/o sotterranee, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 620. Se l'abbandono dei rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 155.
- Chiunque abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti sul suolo, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo (art. 192). Allo stesso modo chiunque miscela categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile (art. 187). La mancata ottemperanza delle prescrizioni richiamate, comporta la pena dell'arresto fino ad un anno.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (art. 256, D.Lgs. 152/2006)

- Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arre-

sto da sei mesi a due anni e con una ammenda da euro 2600 a euro 26000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 5200 a euro 52000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE,
DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI
(art. 258, D.Lgs. 152/2006)

- Chiunque, produttore di rifiuti pericolosi, non comunica ovvero comunica in modo incompleto o inesatto la Dichiarazione MUD (L. 25 gennaio 1994 n. 70) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2600 a euro 15500. Se la comunicazione MUD è effettuata comunque entro due mesi dalla data di scadenza della presentazione (30 aprile di ogni anno), la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da euro 26 a euro 160.
- Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15500 a euro 93000; è inoltre prevista una sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile della infrazione e dalla carica di amministratore. Per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità i limiti massimi e minimi delle sanzioni previste per la mancata o incompleta tenuta dei Registri di Carico e Scarico, sono ridotti da euro 2070 a euro 12400 per i rifiuti pericolosi.

- Chi effettua il trasporto di rifiuti senza il dovuto formulario ovvero, con il formulario, ma con indicazioni incomplete o inesatte sulla natura del rifiuto trasportato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1600 a euro 9300. È inoltre prevista la pena dell'art. 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. La stessa pena è applicata a chi nel trasporto dei rifiuti fa uso di un certificato falso di analisi merceologica del rifiuto.

Qualora le informazioni contenute nella dichiarazione MUD o nel Registro di Carico e Scarico sono inesatte, ma i dati riportati in altre comunicazioni o negli altri documenti come i formulari o altre registrazioni contabili, consentono di ricostruire le informazioni dovute, la sanzione amministrativa applicata va da euro 260 a euro 1550. La stessa pena si applica se il formulario contiene informazioni inesatte o incomplete ma contiene tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti o di mancata conservazione dei registri e /o del formulario.

N.B.: Il Governo in carica intende apportare correttivi al D.Lgs. n. 152/2006 in merito alle procedure riguardanti la gestione dei rifiuti, prevedendo modifiche agli adempimenti per le Imprese. Le modifiche, non ancora entrate in vigore alla data di pubblicazione del presente opuscolo, riguardano: MUD anche per chi produce rifiuti non pericolosi; deposito temporaneo a condizioni più rigorose; trasporto in conto proprio con modalità ordinarie; nuova, più specifica definizione di rifiuto, con l'abolizione delle nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria.

Indice

A CHI È RIVOLTO L'OPUSCOLO	1
TIPOLOGIA DEI RIFIUTI	5
Da abitazioni rurali	5
Da esercizio dell'attività agricola	5
Rifiuti esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006	6
GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI	7
GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	9
Pneumatici usati	10
Oli e grassi vegetali ed animali	10
Rifiuti sanitari ad uso zootecnico	11
GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	12
Batterie esauste	12
Filtri	13
Oli minerali esausti da motore e dei circuiti idraulici	13
Sostanze agro-chimiche	14
Contenitori di fitofarmaci	15
Materiali da costruzione contenenti amianto	16
DEPOSITO TEMPORANEO	17
TRASPORTO DEI RIFIUTI	18
REGISTRO DI CARICO E SCARICO	20
MUD (DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI)	20
ATTIVITÀ DI CONTROLLO	20
SANZIONI	21

**OPUSCOLO INFORMATIVO
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
PROVENIENTI DALLE
AZIENDE AGRICOLE**

Provincia di Campobasso



Assessorato alle Politiche
della Tutela Ambientale